



Decreto Dirigenziale n. 292 del 10/12/2013

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA DI 2.492,80 KWP DENOMINATO PARCO SOLARE DELL'ARSO" DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI SANT'ANDREA DI CONZA (AV) - PROPOSTO DALLA SOC. EXPROPRIA S.R.L.- CUP 4193 RETTIFICA D.D. 499/2011

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a) che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b) che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- c) che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d) che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e) che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013 ;
- f) che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f1) sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f2) il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g) che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h) che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i) che, con D.P.G.R.C. n. 105 del 10/05/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a) che con istanza del 3.12.2010, acquisita al prot. n° 996996 in data 14.12.2010, la Soc. Expropria S.r.l. con sede in Sant'Andrea di Conza (AV) in Via Cesare Battisti n. 116, ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, relativa al progetto "impianto fotovoltaico della potenza di 2.492,80 kWp denominato Parco Solare dell'Arso" da realizzarsi nel Comune di Sant'Andrea di Conza (AV);
- b) che detto progetto è stato proposto alla Commissione VIA nella seduta del 28.06.2011 ed ha ottenuto l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con le prescrizioni di seguito riportate:
 - è fatto obbligo di lasciare inalterati i suoli di sedime per tutta la vita dell'impianto;
 - è fatto obbligo di collocare i moduli fotovoltaici ad una altezza minima dalla superficie del suolo pari ad un metro, al fine di garantire una luce libera al di sotto della struttura di sostegno, finalizzata a consentire il passaggio e/o lo stazionamento di animali di media taglia;
 - è fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti (xenobiotici e non) nei suoli di sedime, sia in fase di esercizio che di realizzazione dell'opera;
 - al fine di limitare l'impatto paesaggistico derivante dall'opera, è fatto obbligo di impiantare essenze arboree/arbustive autoctone, coerenti con la fascia fitoclimatica interessata, lungo tutto il

- perimetro del parco fotovoltaico, vietando in modo assoluto il ricorso a specie alloctone ed infestanti (quali, ad esempio Robinia pseudoacacia); inoltre, per le opere ausiliare, quali cabine di sottocampo e di consegna, vengano adoperati rivestimenti e configurazioni rispettose della tradizione rurale locale;
- è fatto obbligo di utilizzare moduli fotovoltaici trattati con materiali antiriflesso, al fine di non arrecare disturbo all'avifauna;
 - in fase di realizzazione dell'impianto, i pannelli vengano acquistati da fornitori che propongono la stipula di un RECYCLING AGREEMENT;
 - per il fissaggio della struttura portante al suolo, è fatto obbligo di non realizzare opere murarie o plinti di ancoraggio, ma i pannelli fotovoltaici vengano montati su una struttura di supporto semplicemente ancorata al terreno a mezzo di ancorette munite del sistema di fissaggio al suolo a vite senza fine;
 - per la realizzazione della viabilità interna ed esterna di accesso all'area, si fa divieto di realizzare superfici impermeabilizzate, ma si ricorra esclusivamente ad interventi che consentano il naturale afflusso idrico nel sottosuolo ed il naturale deflusso superficiale delle acque meteoriche;
 - con riferimento al ripristino ambientale in fase di dismissione dell'impianto, si prescrive l'utilizzo esclusivo di essenze arboree ed arbustive autoctone, coerenti con la fascia fitoclimatica interessata;
 - realizzare opportune opere di drenaggio;
- c) che con decreto dirigenziale n. 499 del 30.06.2011 è stato formalizzato il parere della Commissione V.I.A. sopra indicato;
- d) che con nota prot. regionale n. 713329 del 1.10.2012, la Soc. Expropria ha chiesto chiarimenti al Settore in relazione alla sotto riportata prescrizione contenuta nel D.D. 499/2011:
- *è fatto obbligo di collocare i moduli fotovoltaici ad una altezza minima dalla superficie del suolo pari ad un metro, al fine di garantire una luce libera al di sotto della struttura di sostegno, finalizzata a consentire il passaggio e/o lo stazionamento di animali di media taglia;*
- e) che sulla base delle osservazioni prodotte dalla Società proponente, nella seduta del 23.11.2012, la Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. ha deciso di rettificare il secondo punto delle prescrizioni del parere del seduta del 28.06.2011 reso con DD. 499 del 30.06.2011:
- *è fatto obbligo di collocare i moduli fotovoltaici ad una altezza minima dalla superficie del suolo pari ad un metro, al fine di garantire una luce libera al di sotto della struttura di sostegno, finalizzata a consentire il passaggio e/o lo stazionamento di animali di media taglia;*
- nel modo seguente:
- *è fatto obbligo di collocare i moduli fotovoltaici ad una altezza minima dalla superficie del suolo pari ad un metro, al fine di garantire una luce libera al di sotto della struttura di sostegno, finalizzata alla manutenzione dei suoli sottostanti;*
- f) che con nota prot. n. 24501 del 11.01.2013, il Settore ha comunicato alla Soc. Expropria l'esito della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. del 23.11.2012;
- g) che con nota acquisita al prot. regionale n. 182852 del 13.03.2013, la Società proponente ha trasmesso osservazioni e chiarimenti sulla prescrizione del D.D. 499/2011 oggetto della rettifica di cui alla nota prot. n. 24501 del 11.01.2013;
- h) che l'istruttoria relativa alle osservazioni prodotte dal proponente, è stata affidata dal Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente all'istruttore Scalfati;

RILEVATO:

che sulla base dell'esame delle osservazioni e della documentazione integrativa, richiamate nell'ultimo punto del considerato, nella seduta del 10.10.2013, la Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I., ha deciso di modificare la prescrizione di seguito riportata:

- *è fatto obbligo di collocare i moduli fotovoltaici ad una altezza minima dalla superficie del suolo pari ad un metro, al fine di garantire una luce libera al di sotto della struttura di sostegno, finalizzata alla manutenzione dei suoli sottostanti;*

nel seguente modo:

- *è fatto obbligo di collocare i moduli fotovoltaici ad una altezza minima dalla superficie del suolo pari a 50 cm., al fine di garantire una luce libera al di sotto della struttura di sostegno, finalizzata alla manutenzione dei suoli sottostanti;*

confermando tutte le ulteriori prescrizioni formulate con il D.D. n.499/2011 e con la seguente prescrizione integrativa:

- *è fatto obbligo di lasciare una luce libera di 20 cm alla base della recinzione dell'impianto al fine di permettere il passaggio della piccola fauna.*

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011 (e ss.mm.ii.);
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 105/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. DI rettificare il decreto dirigenziale n. 499 del 30.06.2011, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 10.10.2013, per il progetto "impianto fotovoltaico della potenza di 2.492,80 kWp denominato Parco Solare dell'Arso" da realizzarsi nel Comune di Sant'Andrea di Conza (AV), proposto dalla Soc. Expropria S.r.l. con sede legale in Sant'Andrea di Conza (AV) in Via Cesare Battisti n. 116, modificando la prescrizione di seguito riportata:

- *è fatto obbligo di collocare i moduli fotovoltaici ad una altezza minima dalla superficie del suolo pari ad un metro, al fine di garantire una luce libera al di sotto della struttura di sostegno, finalizzata alla manutenzione dei suoli sottostanti;*

nel seguente modo:

- *è fatto obbligo di collocare i moduli fotovoltaici ad una altezza minima dalla superficie del suolo pari a 50 cm., al fine di garantire una luce libera al di sotto della struttura di sostegno, finalizzata alla manutenzione dei suoli sottostanti;*

confermando tutte le ulteriori prescrizioni formulate con il D.D. n.499/2011 e con la seguente prescrizione integrativa:

- *è fatto obbligo di lasciare una luce libera di 20 cm alla base della recinzione dell'impianto al fine di permettere il passaggio della piccola fauna.*

2. CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto alla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ove è visionabile la

documentazione oggetto del procedimento *de quo*.

4. DI trasmettere il presente atto al proponente e all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006
5. DI trasmettere il presente atto al Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

Dott. Michele Palmieri